



# REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO SALUTE  
E SERVIZI SOCIALI

Genova, 14.03.2014

Prot. n. **PG/2014/54580**

Allegati: 1

SERVIZIO

## PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Oggetto: Quesito applicabilità nota MEF n.  
104123 del 16.12.2013.

Al Signor Direttore Generale  
A.S.L. 4 Chiavarese  
Via G.B. Ghio, 9  
16043 Chiavari (GE)

e, p.c.

Ai Signori Direttori Generali

A.S.L. 1 Imperiese  
A.S.L. 2 Savonese  
A.S.L. 3 Genovese  
A.S.L. 5 Spezzino  
E.O. Ospedali Galliera  
Istituto Giannina Gaslini  
I.R.C.C.S. A.O.U. San Martino –  
I.S.T.  
Ospedale Evangelico  
Internazionale


L O R O S E D I

In riscontro alla nota Prot. n. 5158 del 06.02.2014 di Codesta Azienda, pari oggetto, si rappresenta quanto segue.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota Prot. n. 104123 del 16.12.2013, relativamente a specifico quesito posto dalla SISAC, ha ritenuto sussistere il divieto nei confronti delle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi di studio o consulenza al personale già dipendente e collocato in quiescenza, ove tali incarichi abbiano ad oggetto la medesima attività.

Con parere reso ad un'Azienda Ospedaliera lombarda (Prot. n. DGPROF 774 del 08.01.2013, che si allega in copia alla presente), di contenuto diametralmente opposto, il Ministero della Salute ha ritenuto che "la normativa richiamata (dall'Azienda stessa) contenuta nell'art. 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e nell'art. 8 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, non può trovare applicazione alla fattispecie in questione" (ossia, agli incarichi di medicina specialistica ambulatoriale, conferiti ad ex dipendenti dell'azienda ospedaliera).

Le argomentazioni del Ministero della salute trovano il loro fondamento, tra l'altro:

- 
- a) nella sostanziale differenza che intercorre tra gli incarichi di medicina specialistica ambulatoriale e quelli di consulenza, collaborazione, studio e ricerca (art. 7, comma 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.);
  - b) negli elementi emergenti dal dettato contrattuale contenuto nell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie 23 marzo 2005, integrato con l'Accordo Nazionale del 29 luglio 2009 (artt. 13, 19, 21, 23).

Al riguardo, anche Codesta Azienda rileva, opportunamente, che il sopra citato Contratto SUMAI – ACN 29.07.2009, all'art. 23, per quanto concerne l'assegnazione dei turni, prevede espressamente la possibilità di "assegnazione dei turni vacanti allo specialista ambulatoriale titolare di pensione a carico di Enti diversi dall'ENPAM".

Orbene, è di piena evidenza come sussistano, allo stato attuale, sostanziali divergenze di pareri ed assenza di univoche vedute sull'argomento, che contribuiscono a rendere il quadro complessivo di non facile interpretazione, suggerendo un approccio estremamente prudentiale alla questione.

Nel contempo, non può non rilevarsi come la puntuale e convincente disamina esperita dal Ministero della Salute, nella nota in premessa richiamata, abbia efficacemente evidenziato le rilevanti peculiarità che connotano la natura del rapporto di lavoro dei medici in parola, peculiarità che, a ben vedere, finiscono per ingenerare dubbi e perplessità circa l'effettiva coincidenza tra detti rapporti e quelli del personale in quiescenza, appartenente "ai ruoli delle stesse (pubbliche amministrazioni)", cui il legislatore, nell'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012, ha inteso fare riferimento.

In conclusione, a parere dello scrivente, deve rilevarsi che, allo stato attuale, nessuna modifica sostanziale (né abrogazione tacita od implicita, ovvero disapplicazione) sembra essere intervenuta sull'assetto contrattuale vigente della medicina specialistica ad opera di fonti normative (od altre di pari rango), di talché deve ritenersi suscettibile di ulteriori e più compiuti approfondimenti e valutazioni ogni eventuale azione tesa ad incidere sui rapporti in essere dei soggetti che, in oggi, concorrono ad assicurare la tenuta e l'erogazione dei servizi di cui è questione nell'ambito del S.S.R., nelle more dell'emanazione di eventuale provvedimento interpretativo, od anche di specifico avallo in tal senso, da parte del legislatore.

Quanto sopra, anche in coerenza con le condivisibili affermazioni del Ministero della Salute, di cui alla nota in premessa richiamata (chiaramente tese ad evidenziare la portata, il significato ed ogni altro aspetto potenziale della questione) secondo cui "nell'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino, intesa quale fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, il Servizio Sanitario nazionale demanda al livello dell'assistenza specialistica distrettuale il compito di corrispondere ad ogni esigenza di carattere specialistico".

Nel senso sopra indicato è il parere dello scrivente che, stante l'interesse generale rivestito, viene inviato anche alle strutture poste in indirizzo per opportuna conoscenza.

Con i migliori saluti.



Il Direttore Generale  
Dott. Franco Benanni